

STATUTO

**E.T.S. CROCE ITALIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**
**IN SIGLA: E.T.S.
CROCE ITALIA SOC. COOP.
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI TEATINO CH
VIALE VITTORIO EMANUELE II 21
Numero REA: CH - 177353
Codice fiscale: 02416550693
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2023 - Statuto completo	2
--	---



Giovanni Maria Plasmati
 - NOTAIO -

All. "B" all'atto racc. n. 9725

STATUTO DELLA

COOPERATIVA SOCIALE

"E.T.S. CROCE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

in breve

"E.T.S. CROCE ITALIA SOC. COOP. SOCIALE"

TITOLO I: Denominazione, sede, durata

Art. 1 - Denominazione

È costituita una cooperativa sociale denominata **"E.T.S. CROCE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** in breve **"E.T.S. CROCE ITALIA SOC. COOP. SOCIALE"**.

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni relative alle Società a responsabilità limitata e le disposizioni di cui alla L. 381 dell'8 novembre 1991 sulle Cooperative Sociali e le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001 n° 142 di riforma della figura del Socio Lavoratore e successive modifiche e integrazioni.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti ad una o più delle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza Sociale e ai cui territori ha la propria sede sociale.

La Cooperativa informa la propria attività tenendo conto della funzione sociale attribuita alla cooperazione a Carattere di Mutualità e senza fini di speculazione privata stabilita dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2 - Sede

La sede della Cooperativa è in **San Giovanni Teatino (CH)**.

	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede	
	sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie	
	succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale. — — — — —	
	— — — — — -Art. 3 - Durata— — — — —	
	La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31	
	dicembre 2050 ; tale durata potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con	
	deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci. — — — — —	
	— — — — — -TITOLO II: Scopo, Oggetto— — — — —	
	— — — — — -Art. 4 - Scopo— — — — —	
	La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, deve essere retta e disciplinata	
	dai principi della mutualità senza scopo di lucro. — — — — —	
	Il fine della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione	
	di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di	
	cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) d) l) e p) del D.Lgs 112/17 ai sensi e per gli	
	effetti della legge n. 381/91, art. 1, lett. a) e successive modifiche. — — — — —	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa	
	e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. — — — — —	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con i terzi. — — — — —	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività si avvarrà, prevalentemente,	
	delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi degli	
	articoli 2513 e 2514 del codice civile. — — — — —	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile	
	- 2 -	

	2001, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. — — — — —	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo unitario italiano. Di conseguenza la cooperativa potrà aderire ad una	
	delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o	
	settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o servizio.— — — — —	
	Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o	
	dall'Assemblea dei soci.— — — — —	
	— — — — — Art. 5 - Oggetto — — — — —	
	Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati e	
	considerata la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti, la cooperativa	
	intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli	
	strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo servizi di carattere sociale,	
	socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativi così come previsto dalla lettera A)	
	dell'Art.1 della legge 381/1991 incluse le attività di cui all'art.2, comma 1, lettere	
	a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma	
	2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.— — — — —	
	In relazione a ciò, in particolare in quanto previsto dalla lettera A) dell'Art.1 della	
	legge 381/1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la	
	gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o	
	- 3 -	

	emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai	
	bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici,	
	tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli,	
	detenuti ed ex detenuti, anziani. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione	
	delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che, a qualsiasi titolo	
	professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla	
	attività ed alla gestione della cooperativa. — — — — —	
	In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le	
	seguenti attività: — — — — —	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre	
	2000 n. 328 e successive modificazioni. Servizi e prestazioni di cui alla Legge 5	
	febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e/o modificazioni e servizi e	
	prestazioni di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive integrazioni e/o	
	modificazioni; — — — — —	
	- interventi e prestazioni sanitarie; — — — — —	
	- prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6	
	giugno 2001 e successive modificazioni, sia a carattere domiciliare che residenziale-	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa; — — — — —	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al	
	contrasto della povertà educativa; — — — — —	
	- 4 -	

	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei	
	lavoratori e delle persone di cui alle lettere a) e b), comma 4, art. 2 del D.Lgs 112	
	del 3 luglio 2017;— — — — —	
	nello specifico:— — — — —	
	- servizi socio-assistenziali ed educativi all'interno dei centri diurni e/o in centri	
	residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza,	
	alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;— — — — —	
	- servizi socio-assistenziali all'interno dei centri educati rivolti al sostegno	
	scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di	
	creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola,	
	famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per	
	la crescita di ogni individuo;— — — — —	
	- servizi socio-educativi di sensibilizzazione della comunità entro cui opera, al fine	
	di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;— — — — —	
	- servizi di accoglienza, custodia e socializzazione per bambini e adolescenti a	
	carattere domiciliare, e/o presso centri di servizio pubblici e privati; — — — — —	
	- servizi socio-assistenziali ed educativi per l'infanzia effettuati presso scuole o	
	strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti	
	pubblici e privati;— — — — —	
	- gestione di strutture di accoglienza non residenziali per persone in situazioni di	
	svantaggio;— — — — —	
	- servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di sostegno, di riabilitazione e cura,	
	destinati alle famiglie, ai minori ed agli anziani che vertono in uno stato di bisogno	
	- 5 -	

	e/o di svantaggio da effettuarsi presso il domicilio e/o presso le altre strutture di	
	accoglienza, gli ospedali, le case di cura, i centri di riabilitazione e le case di riposo.	
	- organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro	
	diritti nei limiti di quanto previsto dall'art.2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p)	
	del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017; — — — — —	
	- attività assistenziali e di trasporto di infermi, feriti, disabili e/o persone in stato di	
	bisogno, con appositi mezzi idonei, in uso proprio e in servizio di noleggio con	
	conducente nei limiti delle normative vigenti;— — — — —	
	- servizi socio-sanitari, assistenziali e di primo soccorso di infermi, feriti, disabili,	
	persone in stato di bisogno, ivi compreso il trasporto mediante appositi mezzi idonei	
	al soccorso di malati e feriti, attrezzati per le cure più urgenti in uso proprio e in	
	servizio di noleggio con conducente; — — — — —	
	- servizi socio-sanitari ed assistenziali ivi compresi il trasporto, mediante veicoli	
	idonei ed appositamente allestiti, di materiali biologici, emoderivati, radiologici, di	
	organi e comunque connessi agli scopi sociali della cooperativa, con appositi	
	autoveicoli idonei, nel rispetto della normativa vigente; - — — — —	
	- servizi di teleassistenza e telesoccorso; — — — — —	
	- organizzazione di seminari, convegni, attività di formazione, informazione e	
	consulenza in ambito sociale, educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario nei	
	limiti di quanto previsto dalle lett. d), l) e p) dell'art. 2 comma 1 D.Lgs 112/17.— —	
	La cooperativa potrà svolgere altre attività connesse o affini ai servizi sopraelencati,	
	incluse le attività collaterali e secondarie (a titolo esemplificativo: servizi di pulizia,	
	ritiro farmaci, esami clinici, spesa alimentare, spedizioni, ristorazione, mensa,	
	lavanderia) effettuate in via sussidiaria e strumentale nei limiti previsti dalla vigente	
	- 6 -	

	normativa. — — — — —	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi. — — — — —	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati,	
	direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività	
	previste nel presente oggetto. — — — — —	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati,	
	direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente	
	statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo stato,	
	dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà inoltre avviare qualunque attività	
	connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. — — — — —	
	Infine, la cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative. La cooperativa potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti	
	finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere	
	prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri	
	ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale	
	- 7 -	

	attività dovranno essere appositamente regolate, definite e deliberate dall'organo	
	amministrativo."-----	
	-----TITOLO III: Soci Cooperatori-----	
	-----Art. 6 - Requisiti dei Soci-----	
	Il Numero dei Soci Cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----	
	I Soci Cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche	
	della Cooperativa.-----	
	Possono essere ammessi a Soci Cooperatori tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire ed in particolare che abbiano maturato una capacità professionale	
	nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, coloro che intendono comunque	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali e gli esercenti attività di assistenza e	
	di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa ai sensi	
	dell'Art 10 L. n° 381/91.-----	
	I Soci Cooperatori, definiti soci lavoratori dalla L. n° 142/01, sono coloro che	
	stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa o anche successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, per casi eccezionali, valutati dal	
	Consiglio di amministrazione, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa	
	medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita	
	dalle disposizione di legge vigenti in materia, con cui i rapporti di lavoro in	
	qualsiasi forma instaurati tra la Cooperativa e i Soci Cooperatori saranno	
	disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'Art. 6 della citata L. n° 142/2001	
	e successive modificazioni.-----	
	In deroga a quanto precede possono essere ammessi come Soci Cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	- 8 -	

10 di 43

	Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del proprio statuto	
	sociale nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo	
	sociale. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui	
	all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate,	
	delibera sulla domanda. — — — — —	
	In ogni caso, l'ammissione di nuovi Soci Cooperatori, deve essere coerente con la	
	capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le	
	strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima. Il Consiglio di	
	Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. — — — — —	
	A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore ordinario	
	o socio cooperatore speciale, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro	
	che sarà instaurato tra la Cooperative ed il nuovo socio cooperatore ordinario o	
	socio cooperatore speciale, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa	
	disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente Art. 6. — — — — —	
	— — — — — Art. 8 - Diritti ed obblighi dei Soci — — — — —	
	I Soci Cooperatori sono obbligati: — — — — —	
	a) a versare l'importo delle quote sottoscritte, con le modalità previste dal	
	successivo articolo 21; — — — — —	
	b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; — — — — —	
	c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di	
	Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo	
	all'ammissione di nuovi soci; — — — — —	
	d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni	
	- 10 -	

	legalmente adottate dagli organi sociali; — — — — —	
	e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività	
	lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e	
	comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno e/o da	
	contratto. — — — — —	
	— — — — — Art. 9 - Divieti — — — — —	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,	
	che, allo scopo potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei	
	rapporti di lavoro instaurati. — — — — —	
	— — — — — Art. 10 - Perdita delle qualità di socio — — — — —	
	La qualità di socio cooperatore, intendendosi per esso, ove non esplicitamente	
	derogato, sia quello ordinario che speciale, si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte. — — — — —	
	— — — — — Art. 11 - Recesso — — — — —	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio	
	cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per	
	dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa. — — — — —	
	Può inoltre recedere dalla Cooperativa il socio che intende cedere le proprie quote	
	secondo le modalità e i termini previsti dal successivo articolo 21. — — — — —	
	Il recesso non può essere parziale. — — — — —	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto,	
	- 11 -	

	tramite lettera raccomandata con dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.— — —	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	ricezione. — — — — —	
	Se non sussistono i presupposti di recesso, il Consiglio di Amministrazione deve	
	darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	arbitrale di cui ai successivi articoli 45- 46.- — — — — —	
	Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto	
	per le dimissioni dal rapporto di lavoro. . — — — — —	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la	
	stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e	
	motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. — — — — —	
	In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa	
	in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o	
	in parte, il socio recedente da tale obbligo.— — — — —	
	— — — — — -Art. 12 - Esclusione— — — — —	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre ai casi previsti	
	dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:- — — — — —	
	a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizione, per	
	qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali; — — — — —	
	b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale; — — — — —	
	c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall' articolo	
	- 12 -	

	6;— — — — —	
	d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti interni, dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto sociale;— — — — —	
	e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si	
	rendano morosi nel versamento delle quote sottoscritte;— — — — —	
	f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa	
	o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento	
	interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art 1455 Codice Civile;	
	g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che	
	abbiano risolto tale rapporto con la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del	
	rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze	
	dell'impresa sociale;— — — — —	
	h) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa,	
	subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per	
	giustificato motivo;— — — — —	
	i) il cui rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, sia risolto dalla	
	Cooperativa per loro inadempienza;— — — — —	
	j) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente articolo 9;— — — — —	
	k) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;— — — — —	
	l) che in qualunque modo, arrechino danni alla Cooperativa;— — — — —	
	m) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la	
	persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la pubblica	
	- 13 -	

	amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme di utilizzo di	
	sostanze stupefacenti. — — — — —	
	Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi	
	inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le	
	inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non	
	inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte. — — —	
	Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà	
	essere applicata una penale, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli	
	eventuali maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà	
	determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di	
	esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un	
	minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare	
	l'intero importo delle quote sottoscritte. Le penali a carico dei soci cooperatori	
	esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al	
	fondo di riserva legale, e l'esclusione ha effetto con il ricevimento della	
	comunicazione del relativo provvedimento. — — — — —	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la	
	stessa decorrenza, anche nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e	
	motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. — — — — —	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al	
	Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione. — — — — —	
	— — — — — Art.13 - Controversie in materia di recesso o esclusione — — — — —	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere	
	comunicate ai soci cooperatore che ne sono oggetto, a mano o mediante	
	- 14 -	

	raccomandata con ricevuta di ritorno. — — — — —	
	Le controversie che insorgessero tra i soci operatori e la Cooperativa in merito ai	
	provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno	
	demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli articoli 45-46 del	
	presente statuto.- — — — — —	
	I soci operatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti	
	del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale coin	
	atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro	
	sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.- — — — —	
	— — — — — Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione — — — — —	
	I soci operatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle	
	somme effettivamente versate per liberare le quote sottoscritte, aumentate di quelle	
	ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del	
	successivo articolo 23.- — — — — —	
	La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio di	
	esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa e il socio	
	cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabile al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al	
	comma precedente.- — — — — —	
	La liquidazione al capitale sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo	
	eventualmente versato.- — — — — —	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dalla	
	approvazione del bilancio, salvi gli effetti della compensazione con ogni eventuale	
	credito libero della Cooperativa e con la penale deliberata a carico dei soci	
	cooperatori esclusi.- — — — — —	
	- 15 -	

17 di 43

	indicazione della propria attività di lavoro;- — — — — — — — — — —	
	dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;- — — — — — — — — — —	
	numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore	
	a quanto periodicamente stabilito dall'assemblea dei soci, né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;- — — — — — — — — — —	
	precisazione delle prestazioni di volontariato disponibili e del luogo di prestazione,	
	a titolo gratuito, per la Cooperativa.- — — — — — — — — — —	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di	
	Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro soci.-	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità	
	della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con	
	l'attività di lavoro da questi prestata.- — — — — — — — — — —	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 8, lettera a), d), e) ;	
	l'obbligo di prestare la propria attività di volontariato sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così	
	come previsto dal regolamento interno.- — — — — — — — — — —	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di	
	almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei	
	casi previsti dal precedente articolo 12, compatibilmente con la particolare natura	
	del suo rapporto sociale.- — — — — — — — — — —	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio	
	volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori. — — — — — — — — — —	
	- 17 -	

	-----Titolo V - Soci sovventori-----	
	-----Art. 18 - Soci sovventori-----	
	Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, qualora	
	vengono costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale di cui all'articolo 4 della L. n° 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere	
	ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti	
	previsti dalle leggi vigenti. -----	
	A) Conferimenti dei soci sovventori-----	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	crediti, sono rappresentati da quote trasferibili del valore minimo di euro 500,00	
	(cinquecento/00) ciascuna. -----	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.-----	
	B) Alienazione delle quote dei soci sovventori-----	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il	
	proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione. -----	
	C) Deliberazione di emissione -----	
	- 18 -	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	decisione dei soci che devono stabilire:— — — — —	
	1) l'importo complessivo dell'emissione— — — — —	
	2)l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; — — — — —	
	3) il termine minimo di durata del conferimento;— — — — —	
	4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato	
	in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;- — —	
	5) i diritti patrimoniali in caso di recesso.— — — — —	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.— — — — —	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.— — — — —	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da	
	essi portati.— — — — —	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente	
	punto n. 4) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai	
	soci ordinari- — — — — —	
	- 19 -	

	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. — — — — —	
	D) Recesso dei soci sovventori — — — — —	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo. — — — — —	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. — — — —	
	— — — — — Titolo VI: Patrimonio Sociale, Quote — — — — —	
	— — — — — Art. 19 - Patrimonio Sociale — — — — —	
	Il patrimonio sociale è costituito: — — — — —	
	1 - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: — — — — —	
	da un numero illimitato di quote nominative, ciascuno del valore nominale di euro	
	50,00 (euro cinquanta/00) sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari; — —	
	- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, di cui	
	all'articolo 4 della L. n° 59/92; — — — — —	
	dal fondo di riserva legale; — — — — —	
	da eventuali fondi di riserva straordinaria; — — — — —	
	dall'eventuale riserva divisibile; — — — — —	
	dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo partecipazioni; — — — — —	
	da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge. — — — — —	
	Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai	
	sensi degli articoli 2342-2343 del Codice Civile, da parte dei soci, cooperatori e	
	- 20 -	

	volontari. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente i soci, nei limiti delle quote sottoscritte ed	
	eventualmente assegnate.— — — — —	
	Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite tra i soci cooperatori,	
	né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società .— — — — —	
	— — — — — Art. 20 - Quote— — — — —	
	— — — — —Le quote dei soci cooperatori e volontari sono nominative. — — — — —	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza autorizzazione degli amministratori.- — — — —	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con	
	referimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.— — — — —	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.— — — — —	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per	
	divenire socio.— — — — —	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro sessanta 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale— — — — —	
	Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori e volontari immediatamente	
	dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi	
	importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti con delibera	
	dell'assemblea ordinaria dei soci, adottata in conformità alle disposizioni	
	inderogabili di legge.— — — — —	
	- 21 -	

23 di 43

	proporre opposizione al Collegio arbitrale. — — — — —	
	— — — — — Titolo VII: Gestione sociale, Bilancio — — — — —	
	— — — — — Art. 22 - Esercizio sociale — — — — —	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. — — — — —	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge e con criteri di prudenza. — —	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. — — — — —	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'articolo	
	2428 del Codice Civile, degli scopi statuari in conformità con il carattere	
	cooperativo della società . Nella stessa relazione il consiglio di Amministrazione	
	deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci. — — — — —	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi	
	giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel bilancio	
	consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il	
	Consiglio di Amministrazioni ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo	
	2428 del Codice Civile. — — — — —	
	— — — — — Art. 23 - Destinazione dell'utile — — — — —	
	L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci	
	lavoratori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo da	
	erogarsi a titolo di ritorno , ai sensi dell'articolo 2545 sexies del Codice Civile e del	
	successivo articolo 24. — — — — —	
	In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo	
	- 23 -	

	di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito	
	regolamento interno. La stessa assemblea delibera sulla ripartizione degli utili	
	annuali come segue: — — — — —	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale; — — — — —	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della L. 59/92 e successive modificazioni nella misura di legge; — —	
	c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti	
	consentiti dalla legge in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali; — — — — —	
	d) un dividendo ai soci sovventori nella misura stabilita dalla legge, ovvero dal	
	presente statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare; — — — — —	
	in deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli	
	utili di esercizio al fondo di riserva legale ad eccezione di quelli da destinarsi	
	conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali. — — — — —	
	— — — — — Art. 24 - Ristorno — — — — —	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del	
	lavoro prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente	
	statuto. — — — — —	
	Il Ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori ordinari: — — — — —	
	a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive; — — — — —	
	b) mediante emissione ed assegnazione gratuita di nuove quote ordinarie. — — — —	
	Titolo VIII : Trattamento economico e normativo dei soci cooperatori — — — — —	
	- 24 -	

-----Art. 25 - Trattamento economico-----	
I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo	
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai	
minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale	
del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello	
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi	
in uso per prestazioni analoghe resi in forma di lavoro autonomo.-----	
-----Art. 26 - Regolamento interno-----	
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare	
nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello	
associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e del relativo trattamento	
economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno adottato	
ai sensi dell'articolo 6 della L. n° 142/2001 dall'assemblea ordinaria dei soci. - --	
Tale regolamento disciplina, tra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo	
ai contratti collettivi lavorativi da parte dei soci lavoratori, in relazione	
all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci	
stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da	
quello subordinato.-----	
-----Art. 27 - Trattamenti economici ulteriori - Ristorno-----	
L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici	
ulteriori rispetto a quello minimo stabilito dal regolamento interno, da erogarsi a	
titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi	
stipulati fra le associazioni nazionali lavoratori; in sede di approvazione del	
bilancio, essa può , inoltre, determinare trattamenti economici ulteriori, a titolo di	
ristorno, così come previsto dal precedente articolo 24.-----	
- 25 -	

	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea ordinaria avrà facoltà di	
	deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione	
	temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di	
	deliberare, nell'ambito della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi	
	consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.— — — — —	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. — — — — —	
	— — — — — Titolo IX: Organi Sociali — — — — —	
	— — — — — Art. 28 - Organi Sociali — — — — —	
	Sono Organi Sociali della Cooperativa;— — — — —	
	a) l'Assemblea;— — — — —	
	b) il Consiglio di Amministrazione;— — — — —	
	c) il Collegio Sindacale (se nominato).— — — — —	
	— — — — — Art. 29 - Convocazione dell'Assemblea — — — — —	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.— — — — —	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso	
	contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e	
	dell'ora, fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.— — — — —	
	L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente comunicato ai soci a mano	
	o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta almeno otto giorni	
	prima dell'Assemblea.— — — — —	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà , a sua discrezione ed in aggiunta a quelle	
	obbligatorie stabilite dal terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra	
	forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso comunicazione	
	- 26 -	

	delle assemblee. —————	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità , l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita qualora vi sia maggioranza degli amministratori e dei sindaci	
	effettivi. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e	
	dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.- — — — —	
	In deroga all'articolo 2363 del Codice Civile, l'Assemblea è valida purché svolta nel	
	territorio regionale.- —————	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 22.-	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo	
	ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle	
	materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da quanti soci che rappresentino	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la	
	convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. — — —	
	————— Art. 30 - Assemblea Ordinaria —————	
	L'Assemblea Ordinaria: —————	
	1) - Approva il bilancio consuntivo con la relazione degli amministrazioni sulla	
	gestione;- —————	
	2) - delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;- — — — —	
	3) - provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro	
	numero e della durata del loro mandato;- —————	
	4) - determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la	
	loro attività collegiale;- —————	
	5) - provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque	
	- 27 -	

	opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il	
	Presidente, fissa i compensi loro spettanti;— — — — —	
	6) - conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'eventuale	
	incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata	
	dell'incarico, ai sensi dell'articolo 2409-quater del Codice Civile;— — — — —	
	7) - approva il regolamento interno;— — — — —	
	8) - delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, su mancato accoglimento	
	della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di	
	Amministrazione;— — — — —	
	10) - delibera, secondo le previsione del regolamento interno, piani di crisi proposti	
	da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali	
	trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente	
	articolo 27;— — — — —	
	11) - delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo l'ammontare complessivo	
	di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio	
	sovventore; l'eventuale ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio	
	sovventore oltre a quanto previsto dall'articolo 18; il valore nominale del valore di	
	ciascuna quota di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le	
	modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto,	
	nonché i privilegi attribuito alle quote di sovvenzione; le eventuali condizioni che	
	ne limitano la trasferibilità e altra caratteristica delle quote medesime;— — — — —	
	12) - delibera sul numero di quote minime che dovranno essere sottoscritte dai soci	
	cooperatori e dai soci volontari.— — — — —	
	L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata	
	- 28 -	

30 di 43

	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea. — — — — —	
	E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di	
	convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di	
	telecomunicazioni) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma del Codice Civile. — — —	
	In tal caso, qualora fossero poste in dotazione proposte diverse da quelle indicate	
	nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno	
	ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. — — — — —	
	— — — — — Art. 34 - Intervento, voto, rappresentanza dell'Assemblea — — — — —	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori e volontari che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non siano in mora con i	
	versamenti delle quote sottoscritte. — — — — —	
	Ogni socio cooperatore, volontario o persona giuridica ha diritto a un solo voto,	
	qualunque sia il numero delle quote possedute. — — — — —	
	Le deleghe posso essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. — — — — —	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. — — —	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18 secondo comma. — — — — —	
	— — — — — Art. 35 - Presidenza dell'Assemblea — — — — —	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti. — — — — —	
	La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea, salvo che questa non	
	deliberi diversamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. — — —	
	- 30 -	

	Il segretario può essere un non socio. — — — — —	
	L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di necessità , due	
	scrutatori. — — — — —	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente	
	dell'Assemblea e dal segretario. — — — — —	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti. La regolarità delle deleghe ed il numero	
	dei delegati, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. — — —	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. — —	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. — — — — —	
	— -Art. 36 - Nomina, Composizione, Durata del Consiglio di Amministrazione— —	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile	
	di un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) eletti dall'Assemblea. — — —	
	Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori ordinari, persone	
	fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone	
	fisiche, tra i soci volontari; tuttavia la maggioranza di essi deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ordinari persone fisiche. — — — — —	
	Non possono essere nominati consiglieri soggetti che abbiano subito condanne con	
	sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il	
	patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti concernenti	
	la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti. — — — —	
	Gli amministratori restano in carica con una durata massima triennale, e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. — — — — —	
	- 31 -	

	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori	
	possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a	
	condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del	
	Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto	
	deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.— — — — —	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di	
	particolari cariche in conformità del presente statuto.— — — — —	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.— — — — —	
	Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un	
	Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega,	
	oltre alle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci.— — — — —	
	Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di Amministrazione e al Collegio	
	Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.— —	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può	
	chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della società . — — — — —	
	— — — — Art. 37 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione — — — —	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno	
	- 32 -	

	due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere. — — — — —	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o consegnata a mano, non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite	
	telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione. — — — — —	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori	
	in carica. — — — — —	
	Le votazioni sono palesi. — — — — —	
	Le deliberazioni sono validamente prese con voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta. — — —	
	Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato,	
	deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio	
	di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa	
	dell'operazione. — — — — —	
	— — — Art. 38 - Competenza e riunioni del Consiglio di Amministrazione — — —	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al	
	Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo: — —	
	a) - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; — — — — —	
	b) - redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle	
	norme di legge in materia ed a quanto previsto dal presente statuto; — — — — —	
	c) - gestire il collocamento delle quote di sovvenzione e di partecipazione	
	- 33 -	

	cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza	
	dalla legge o dal presente statuto; — — — — —	
	d) - compilare il regolamento interno; — — — — —	
	e) - stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; — — —	
	f) - deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto	
	qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la	
	Cooperativa aderisce; — — — — —	
	g) - deliberare su tutte le altre materie di cui all'oggetto sociale; — — — — —	
	h) - conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al	
	Presidente; — — — — —	
	i) - nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione; — — — — —	
	j) - stipulare i contratti di costituzione e partecipazione ai Gruppi Cooperativi	
	Paritetici di cui all'articolo 2545-septies del Codice Civile, su mandato della	
	Assemblea dei Soci; — — — — —	
	k) - assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa fissandone le mansioni e le	
	retribuzioni; — — — — —	
	l) - deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali	
	da applicarsi ai soci esclusi; — — — — —	
	m) - comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci	
	cooperatori inadempienti; — — — — —	
	n) - promuovere la costituzione di Consorzi e cooperative sociali o aderire a quelli	
	promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetto di statuto	
	relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati; —	
	o) - deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di	
	- 34 -	

	quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati	
	all'Assemblea Generale.— — — — —	
	Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie	
	ad esso delegate dal precedente articolo 31, ferma restando l'applicazione	
	dell'articolo 2436 del Codice Civile in materia di deposito, iscrizione e	
	pubblicazione delle modificazioni.— — — — —	
	— — — — — Art. 39 - Sostituzione degli amministratori— — — — —	
	In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile scegliendo i nuovi	
	amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli	
	amministratori da sostituire— — — — —	
	—Art. 40 - Potere di esame delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione —	
	I soci aventi diritto, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda,	
	ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, hanno	
	diritto di esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazione del comitato.— — — —	
	— — — — -Art. 41 - Presidente del Consiglio di Amministrazione — — — — —	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma	
	sociale.— — — — —	
	Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie, quietanze. —	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa	
	in qualunque grado di giurisdizione.— — — — —	
	- 35 -	

	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare Vice	
	Presidente o ad un membro del Consiglio nonché , con speciale procura, a	
	dipendenti della Cooperativa o a terzi.— — — — —	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,	
	ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.— — — — —	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano	
	al Vice Presidente.— — — — —	
	— — — — — Art. 42 - Nomina, composizione, durata del Collegio Sindacale — — — — —	
	Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma	
	dell'articolo 2477 del Codice Civile e successive modificazioni.— — — — —	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in	
	possesso dei requisiti di legge. — — — — —	
	Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.— — — — —	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.— —	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	Collegio è stato ricostituito.— — — — —	
	— — — — — Art. 43 - Competenza e riunioni del Collegio Sindacale — — — — —	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.— — — — —	
	Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto	
	dall'articolo 2409- bis, terzo comma del Codice Civile.— — — — —	
	- 36 -	

	I sindaci devono assistere alle adunanza del Consiglio di Amministrazione, alle	
	Assemblee ed alle riunioni del Comitato Esecutivo.— — — — —	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare	
	specificatamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.—	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni	
	ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito	
	libro.— — — — —	
	Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui	
	alle norma di legge in materia. — — — — —	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, redigere verbale approvato e	
	sottoscritto dagli intervenuti.— — — — —	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. — — — — —	
	— — — — —Art. 44 - Controllo contabile del Collegio Sindacale — — — — —	
	Il controllo contabile, se non attribuito al Collegio Sindacale, è esercitato da un	
	revisore contabile o da una società di revisione iscritta presso il Ministero della	
	Giustizia. — — — — —	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio	
	Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore	
	contabile o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.— — — — —	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.— — — — —	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono	
	- 37 -	

	dall'ufficio, i soggetti indicati nell'articolo 2409 quinquies, primo comma del	
	Codice Civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si	
	applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della	
	revisione. — — — — —	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:— — — — —	
	1) - verifica nel corso dell'esercizio o con periodicità almeno trimestrale, la regolare	
	tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei	
	fatti di gestione; — — — — —	
	2) - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato,	
	corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e	
	se sono conformi alle norme che li disciplinano; — — — — —	
	3) - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul	
	bilancio consolidato, ove redatto. — — — — —	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile, l'Assemblea	
	potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. —	
	— — — — — Titolo X: Clausola compromissoria — — — — —	
	— — — — — Art. 45 - Clausola conciliativa e arbitrale — — — — —	
	Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci ovvero tra i	
	soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e o la società ,	
	ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori	
	ovvero instaurate nei loro confronti, connesse in generale, all'esercizio dell'attività	
	sociale, purché concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di	
	un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di	
	conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società cui le	
	parti riportano. — — — — —	
	- 38 -	

40 di 43

	zero zero). Ai fini della determinazione della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 9 e seguenti del Codice di	
	Procedura Civile;— — — — —	
	b) - tre, per le altre controversie.— — — — —	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto.— — — — —	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.— — — — —	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata	
	alla società , fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D.Lgs.	
	n° 5/03.— — — — —	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36	
	del D.Lgs n° 5/03, i soci possono equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.— — — — —	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine " per non più di una sola volta" ai sensi	
	dell'articolo 35, comma 2 D.Lgs 5/03, nel caso sia necessario disporre una C.T.U. o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.— — — — —	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissa, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni caso, devono	
	fissare un apposita udienza di trattazione.— — — — —	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura. — — — — —	
	— — — — — — Art. 47 - Esecuzione delle deliberazioni — — — — —	
	- 40 -	

	Fuori dei casi in cui non integri di per se una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi	
	obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della	
	sua leale collaborazione all'attività sociale. — — — — —	
	— — — — — Titolo XI: Requisiti delle Cooperative a mutualità prevalente — — — — —	
	— — — — — Art. 48 - Divieti — — — — —	
	E' fatto divieto di: — — — — —	
	-distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	-distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori. — — — — —	
	— — — — — Art. 49 - Devoluzione del patrimonio sociale — — — — —	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati deve essere	
	devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. —	
	I soci saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote nel seguente ordine:	
	Soci Sovventori, Soci Volontari, Soci Cooperatori. — — — — —	
	— — — — — Art. 50 - Osservanza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente — —	
	Le clausole di cui agli articolo 48 e 49, primo comma non possono essere derogate	
	né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto	
	osservate. — — — — —	
	— — — — — Titolo XII: Scioglimento e liquidazione — — — — —	
	— — — — — Art. 51 - Scioglimento — — — — —	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i non soci, e ne stabilirà i poteri. — — —	
	- 41 -	

43 di 43